

1.7.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (13) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha dichiarato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei volumi di produzione e vendita del prodotto oggetto del riesame, garantendo una buona distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 60 % della produzione totale stimata nell'Unione e circa il 70 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.
- (14) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito al campione. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.7.2. Campionamento degli importatori

- (15) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (16) Tre importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate e hanno fornito le informazioni richieste. Visto il numero esiguo delle risposte ricevute, il campionamento non è stato necessario. Non sono state formulate osservazioni in merito a tale decisione. Gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario.

1.7.3. Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati

- (17) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori della RPC e di Taiwan di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea e l'ufficio di rappresentanza di Taipei presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (18) Un produttore esportatore di Taiwan si è manifestato, dichiarandosi disposto a partecipare all'inchiesta. Dato il numero ridotto di produttori che si sono manifestati, la Commissione ha ritenuto che il campionamento non fosse necessario. Il produttore esportatore in questione è stato invitato a compilare il questionario destinato ai produttori esportatori.
- (19) Nessun produttore della RPC ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha comunicato alla missione della RPC che, a causa della mancanza di collaborazione da parte del produttore esportatore della RPC, intendeva applicare l'articolo 18 del regolamento di base e basare pertanto sui dati disponibili le proprie conclusioni concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio in relazione alla RPC. Non sono pervenute osservazioni in risposta a tale notifica. È pertanto mancata la collaborazione da parte dei produttori cinesi e le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

1.8. Risposte al questionario

- (20) All'apertura del caso, la Commissione ha reso disponibile sul sito web della DG Commercio il questionario per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, gli importatori indipendenti e i produttori esportatori. Un ulteriore questionario è stato inviato al richiedente.
- (21) La Commissione ha inviato anche al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
- (22) I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione ed Eurofer hanno risposto al questionario.
- (23) Nessuno degli importatori indipendenti ha risposto al questionario.

